

## CLI.

## TORNATA DEL 25 MARZO 1904

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Giuramento del senatore Severi — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Risultato di votazione per la nomina di alcuni commissari — Ringraziamento della famiglia del senatore Boccardo — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Sulla nomina del senatore Quarta parlano i senatori Di Camporeale, Pierantoni, Pellegrini, Municchi, relatore, e Lancia di Brolo, della Commissione — Votazione a scrutinio segreto e risultato di essa per la convalidazione dei senatori Quarta e Tassi — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge: « Commissione d'inchiesta sulla marina militare » (N. 286) — Parlano il relatore, senatore Fucheris, il ministro della marina, il senatore Arcoleo ed il presidente del Consiglio dei ministri — Si procede alla discussione degli articoli — Sull'art. 1 parla il senatore Bava-Beccaris; sull'art. 2 chiede spiegazioni il senatore Levi — Risponde a tutti e due il presidente del Consiglio — Senza discussione si approvano gli articoli 3, 4 e 5, ultimo del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Giuramento del senatore Quarta — Presentazione di progetti di legge — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Commissione d'inchiesta sulla marina » — Fissazione di giorno per la discussione dell'interpellanza del senatore Paternò — Risultato della votazione per la Commissione d'inchiesta sulla marina — Giuramento del senatore Bonacci — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Basilicata » (N. 285) — Non ha luogo discussione generale, e sopra alcuni articoli parlano i senatori Finali, Astengo e Casana, cui rispondono il senatore Cavasola, relatore, ed i ministri Luzzatti e Giolitti — Si approvano gli articoli da 1 a 50 — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri della marina, di grazia e giustizia, degli esteri, dei lavori pubblici, della guerra e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

#### Giuramento del senatore Severi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Severi, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la no-

mina a senatore, invito i signori senatori Barsanti e Cefaly ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Severi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Severi del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale

si trasmettono al Senato le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro);

Distacco della frazione di Canzano dal comune di Campo di Giove (provincia di Aquila) e costituzione della frazione medesima in comune autonomo;

Aggregazione del comune di Ronco all'Adige al mandamento di Verona.

Questi progetti di legge saranno distribuiti agli Uffici.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Boccardo ringrazia il Senato delle onoranze rese al defunto senatore.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte ieri:

Nomina di un commissario alla Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti 96,

Il senatore Levi ebbe 68 voti;

Dichiaro eletto il senatore Levi.

Nomina di un commissario di sorveglianza al debito pubblico:

Senatori votanti 97,

Il senatore Astengo ebbe voti 50;

Dichiaro eletto il senatore Astengo.

Nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti 98,

Il senatore De Angeli ebbe voti 59.

Dichiaro eletto il senatore De Angeli.

Nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti 97,

Il senatore Carta-Mameli ebbe voti 73;

Dichiaro eletto il senatore Carta-Mameli.

#### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Signori senatori, in nome della Commissione per la verifica dei nuovi senatori, ho l'onore di riferire al Senato che con R. decreto 4 marzo 1904, per la categoria terza dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Tassi avvocato Camillo che fu deputato durante le legislature XVII, XIX e XX. La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo e validi gli altri requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore, a maggioranza di voti di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. A mente dell'art. 103 del Regolamento, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione, sia per questa come per l'altra nomina.

Il senatore Municchi può riferire sull'altra nomina.

Ciascun senatore ha davanti a sé la relazione scritta intorno alla convalidazione della nomina a senatore dell'avvocato generale Oronzo Quarta, quindi l'onorevole relatore può fare a meno di leggere la relazione.

MUNICCHI, *relatore*. Non la leggerò, onorevole Presidente. Sempre con regio decreto 4 marzo 1904 fu nominato senatore del regno Oronzo Quarta, avvocato generale della Corte di Cassazione di Roma.

Poichè in casi simili di avvocati generali di Cassazione nominati senatori, vi fu in passato diversità di giurisprudenza nell'ammettere o no la validità del titolo, la Commissione desiderò che vi fosse presentata una relazione completa dei casi, stessi con indicazione delle ragioni diverse del decidere.

Io, come relatore, ho avuto l'onore di fare questa relazione. Essa è stata distribuita, e ciascuno di voi certamente l'ha avuta. Quindi, anche ottemperando all'invito del nostro illustre presidente, io non ripeterò quanto ho detto nella relazione, e mi limiterò a concludere, a nome della Commissione, che essa, a maggioranza di voti, ha l'onore di proporre al Senato la convalidazione della nomina a senatore dell'avvocato generale Oronzo Quarta.

DI CAMPOREALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Vorrei un semplice chiarimento dall'onorevole relatore. Nella relazione molto completa, che egli ha avuto la bontà di scrivere per illuminarci su questa questione, non

trovo menzione di un altro precedente, che, essendo il più recente, potrebbe meglio servirci di guida.

Nella relazione sono citati parecchi casi, in cui il Senato ha convalidato nomine di avvocati generali, ed altri precedenti più recenti, in cui il Senato non ha creduto di accordare la convalidazione. Ora mi interesserebbe di sapere dall'onorevole relatore che cosa avvenne a proposito della convalidazione del nostro compianto collega Pascale, il quale era avvocato generale allorchè fu nominato senatore.

Mi è stato detto che la questione fu sollevata anche allora e che sia stata risolta nel senso che il Pascale dovesse convalidarsi non per la sua qualifica di avvocato generale, la quale sarebbe stata anzi esclusa, ma perchè era stato anteriormente procuratore generale per il tempo previsto dallo Statuto. È vero, ciò?

MUNICCHI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI, relatore. Sono in grado di rispondere subito alla richiesta del collega Di Camporeale.

Il compianto nostro collega Pascale fu nominato senatore quando era avvocato generale alla Cassazione di Roma, ma non era decorso per lui il termine dei 5 anni di grado che sono richiesti dalla categoria decima dell'art. 33 dello Statuto.

Poichè però il Pascale era stato più di 5 anni Procuratore Generale di Corte di Appello e quindi aveva per questa qualità acquistato il titolo dell'eleggibilità, così di lui non si discusse come Avvocato Generale, ma come Procuratore Generale d'Appello ed in tal senso la Commissione propose, ed il Senato convalidò la sua nomina.

DI CAMPOREALE. La ringrazio.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io credo che non possa cadere nessun dubbio sopra la eleggibilità dell'avvocato generale, signor Oronzo Quarta, perchè, relativamente all'ordinamento della Cassazione, bisogna tener conto di due periodi ben distinti; il periodo in cui non ancora era avvenuta la legge del 1889, ed il periodo posteriore. È tipo vero della Cassazione che essa sia unica; e vi sono state molte leggi che hanno ridotto mol-

tissimo la competenza delle molteplici Cassazioni, di cui il nostro paese si dà il lusso. A Roma, alla Cassazione della capitale, furono devolute una quantità di leggi speciali e di questioni ardue.

Ora la legge del 6 febbraio 1889 dice che presso la sola Cassazione di Roma vi sarà un avvocato generale; e la persona che propose questa legge sapeva benissimo che nell'articolo della Costituzione si parla di un avvocato generale e di un procuratore generale.

Se vi è dunque nella Cassazione di Roma un avvocato generale, e se il nuovo senatore ha di già gli anni voluti dallo Statuto, pur rispettando la coscienza di colui che non ha voluto dare il proprio voto, credo che dubbio non vi possa essere su questa categoria.

LANCIA DI BROLO (della Commissione). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LANCIA DI BROLO (della Commissione). Poichè non trovasi presente l'onor. Vitelleschi, presidente della nostra Commissione, che anch'esso fa parte della minoranza, mi trovo costretto a prendere la parola per sostenere come meglio posso le ragioni della minoranza.

Due sono i punti da esaminarsi: Prima di tutto, l'avvocato generale rientra nella categoria dell'articolo 10, ove è detto: « L'avvocato generale presso il magistrato di Cassazione, ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzione, se entra in questa categoria, nessun dubbio che la nomina dell'avvocato generale a senatore è perfettamente conforme allo Statuto. Ma se non entra in questa categoria potrebbe, si dice, entrarci per assimilazione, avvegnachè con le leggi posteriori all'ordinamento giudiziario, che esisteva al 1818, si sono create delle assimilazioni, per le quali deve ritenersi che l'avvocato generale rientra nel numero degli eleggibili.

Esaminiamo il primo punto. Che non possa entrare nella categoria del procuratore generale, di cui fa cenno l'articolo 33, è evidente, perchè, siccome in quell'epoca il capo di quell'ufficio, cioè il procuratore generale di oggi, non si chiamava procuratore generale, ma avvocato generale, così dicendosi nello Statuto avvocato generale, non s'intendeva un sostituto del capo di quell'ufficio, ma proprio

il capo dell'ufficio che oggi è la Procura generale.

Il Procuratore Generale, di cui si parla anche nello stesso comma, non era il Procuratore Generale della Cassazione, perchè, come abbiamo detto, non esisteva, ma era il Procuratore Generale dei conti.

E d'altronde, se vi fosse stato un Procuratore Generale della Cassazione, si sarebbe nominato prima il Procuratore Generale, e poscia l'Avvocato Generale. Perciò, secondo la lettera dello Statuto, l'Avvocato Generale di oggi non entra nel numero degli eleggibili a senatore, e non può entrarvi anche perchè è un funzionario sott'ordine del Procuratore Generale e non il capo dell'ufficio, mentre l'Avvocato Generale, di cui parla l'art. 10, era il capo del detto ufficio.

Ciò premesso, esaminiamo adesso il secondo punto, quello dell'assimilazione. Si dice: con decreto posteriore, l'Avvocato Generale è stato assimilato al Consigliere di Corte di Cassazione, al Procuratore Generale di Corte d'appello, e poichè questi sono eleggibili, dopo 5 anni di esercizio, dovrebbe intendersi che anche l'Avvocato Generale di Cassazione, di pari grado e di pari stipendio, dovesse essere compreso tra gli eleggibili alla dignità di senatore.

Comincio dal far riflettere che l'assimilazione di grado e di stipendio è una misura che viene interamente ristretta, nell'ordine dei funzionari della magistratura e che avere lo stipendio e gli onori e le funzioni, quando non si è in quella categoria di indipendenza richiesta dallo Statuto per essere senatori, non è una buona ragione perchè possa per una, diciamo così, superficiale apparente eguaglianza, mettersi nella condizione di coloro che sono designati dallo Statuto nel numero degli eleggibili.

D'altronde è bene osservare che gli eleggibili alla dignità di senatore, lo sono in virtù dello Statuto, non in virtù di una legge: ora se l'assimilazione desse uguali diritti agli assimilati di coloro che li hanno, perchè sanciti dallo Statuto, ne verrebbe che per legge si potrebbe aumentare il numero degli eleggibili.

Questo non può intendersi, perchè una legge non può dare una maggiore estensione alle prescrizioni dello Statuto. Se s'interpretasse in questo modo, se si volesse dare un valore maggiore all'assimilazione, ne verrebbe di conse-

guenza che, se un giorno i direttori generali dei Ministeri si volessero assimilare ai Consiglieri di Stato (e ciò non dovrebbe far meraviglia, perchè vi sono molti Consiglieri di Stato che hanno funzione di direttore generale) la conseguenza sarebbe che per legge si potrebbero creare eleggibili tutti i direttori generali, assimilandoli a Consiglieri di Stato, e ciò perchè dal momento che avete stabilito il criterio che l'assimilazione per lo stipendio o per le funzioni può fare entrare coloro che ne godono nella categoria degli eleggibili, sebbene limitata dallo Statuto, è evidente che anche i direttori generali entrerebbero nella categoria degli eleggibili, il che credo che non sia nello spirito dello Statuto, il quale vuole che coloro che siedono in questa Assemblea siano il più possibile in una posizione indipendente.

Queste sono le ragioni della minoranza; il Senato giudicherà come crede. Io non ho altro a dire.

MUNICCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI, *relatore*. Poichè l'egregio mio collega della minoranza ha creduto bene di svolgere le ragioni da essa dedotte e che io, come ne aveva il dovere, ho riassunto nella relazione, voi comprenderete, onorevoli colleghi, che io, anche per riguardo ai miei tre colleghi della maggioranza, debbo dire le mie ragioni che stanno a conflitto con le opinioni bellamente manifestate dal mio amico senatore Lancia di Brolo. Egli ha detto in modo assoluto che in questo tema della convalidazione dei titoli di eleggibilità non si può procedere per assimilazione. Senza che io ritorni sopra gli argomenti che ho svolti nella mia modesta relazione, debbo però osservare che abbiamo in progresso dei tempi tanto accettato la teoria dell'assimilazione che per esempio, mentre secondo lo Statuto non erano eleggibili che i membri dell'Accademia delle scienze di Torino, quando lo Statuto ha dovuto servire non solo per il regno del Piemonte ma per tutto il regno d'Italia, si è dovuto considerare che vi erano altre accademie importanti oltre quella di Torino e quindi si è estesa, e sarebbe stato assurdo il non farlo, per assimilazione e per parità di ragioni l'eleggibilità all'Istituto lombardo, all'Istituto veneto, all'Accademia dei Lincei. Aggiungasi che se non fosse stato per

la teorica dell'assimilazione non sarebbero stati eleggibili il Presidente ed i Vice-presidenti del Consiglio di Stato, perchè la categoria 15ª menziona, secondo gli ordinamenti antichi, soltanto i Consiglieri di Stato. Il mio collega dice, che per assimilazione non si può estendere il numero degli eleggibili. È questa una petizione di principio perchè certamente assimilando i gradi, si aumentano le persone. È evidente che nel campo delle scienze il numero degli eleggibili dai 40 che erano quelli della R. Accademia di Torino, si è esteso ai tanti che sono ora appartenenti agli Istituti che ho sopra rammentato.

L'avvocato generale, dice il collega, contemplato dallo Statuto era quello che è diventato poi il procuratore generale, il capo cioè dell'ufficio e qui ha fatto valere l'argomento della dipendenza come escludente l'eleggibilità. A questo argomento fu risposto larghissimamente dal ministro guardasigilli del tempo, onor. Vigliani, quando fu discussa l'elezione dell'avvocato generale Bussolino. Ed, a mio credere, vittoriosamente; perchè nel presupposto che lo Statuto avesse voluto contemplare soltanto i funzionari non vincolati disciplinarmente, come potrebbero essere eleggibili i generali, gli ammiragli, e specialmente i prefetti i quali hanno e non potrebbero non avere una dipendenza gerarchica? Onde diceva il Vigliani (accenno brevemente per non tediare il Senato con troppo lunga discussione) che non l'indipendenza, ma l'importanza del grado lo Stato prese di mira nell'assegnare agli individui investiti di quel grado l'alto onore della eleggibilità a senatori del Regno. E circa la temuta dipendenza, aggiungeva il compianto senatore Musio che quella nel campo dell'amministrazione della giustizia ha una portata ed un significato molto limitati, perchè al magistrato che sentenzia ed all'altro che richiede o conclude, nessuno può dar ordini ed essi avranno una dipendenza sola: quella dalla legge e dalla loro coscienza.

Osservo ora che dei precedenti, nel tema di avvocati generali nominati senatori, ne abbiamo cinque.

Fu nominato senatore il Quaranta, già avvocato generale al tribunale supremo di guerra e fu convalidato. Fu poi convalidata la nomina del Ferrini, avvocato generale della Corte di cassazione di Napoli. Più tardi ottenne eguale trattamento Giovanni De Falco avvocato generale alla stessa Corte di cassazione.

Per questi tre nessun dubbio sorse, nessuna questione si fece sull'essere essi compresi nella categoria 10ª dell'art. 33 dello Statuto, come avvocati generali di Corte di cassazione.

Più recentemente le questioni dell'eleggibilità del Bussolino e del De Lafrancesca, ed in questi due casi non avvenne la convalidazione. Notate però che per il Bussolino fu veramente il Senato che non ne convalidò la nomina, ma per De Lafrancesca la questione non fu mai portata al Senato; rimase sempre nell'ambito della Commissione per la convalidazione dei titoli. Anzi nel 1888, il presidente del Consiglio del tempo, onorevole Crispi, domandò notizie del perchè la nomina a senatore del De Lafrancesca, avvenuta nel 1884, non fosse stata ancora riferita al Senato nel 1888. Ma la Commissione rispose che essa aveva ritenuto che non dovesse convalidarsi il titolo del De Lafrancesca per la sua qualità di avvocato generale, e che la proposta di essa Commissione non era stata deferita al Senato, perchè il De Lafrancesca stesso aveva desiderato di non essere discusso, una volta che la Commissione era contraria. Fu poi nominato egli un'altra volta nel 1890, ma anche allora la Commissione gli fu contraria, e anche quella volta il De Lafrancesca preferì che non fosse riferito sul suo caso al Senato. Quindi il caso De Lafrancesca è proprio singolarissimo. Egli ha ricevuto due Regi decreti di nomina a senatore: non è entrato in Senato, ed il Senato non ha deciso sul suo conto.

Devesi ora da me farvi osservare, onorevoli colleghi, che da quando si verificarono i susposti precedenti più largamente esornati nella mia relazione stampata ad oggi è avvenuto un cambiamento nella posizione di fatto e di diritto dell'avvocato generale di Cassazione. Allora in tutte le Corti di cassazione vi erano avvocati generali.

C'è stato un momento che alla Corte di cassazione di Roma erano addetti tre avvocati generali. Quando nel 1889 e nel 1900 si organizzò definitivamente la Corte di cassazione di Roma, istituita a sezioni staccate fin dal 1876, venne stabilito che un solo avvocato generale esistesse nel Regno, cioè quello della Corte di cassazione di Roma.

Così si accrebbe grandemente l'importanza e il prestigio di questo alto funzionario; pre-

stigio ed autorità che aumentano ancora quando si pensi che in sostanza, in molte materie, la Corte di cassazione di Roma è Cassazione unica per tutto il Regno, sia nelle sezioni unite, sia per certe determinate materie giurisdizionali, come nella parte penale.

E qui rinnovo il ricordo di quello che diceva quell'eminente giurista ed uomo di Stato che fu il ministro Vigliani, quando insisteva nel concetto che non la dipendenza ma l'importanza dell'ufficio bisogna tener presente per interpretare in relazione al tema in discussione lo Statuto, nella sua lettera e nel suo spirito. Per ultimo, permettetemi ch'io questo vi dica; voi avete davanti agli occhi una categoria, la 10ª dell'art. 33, la quale dice che sono eleggibili l'avvocato generale presso il magistrato supremo dopo 5 anni di grado ed il procuratore generale.

L'ordinamento giudiziario attuale vuole che la Corte di cassazione di Roma abbia il procuratore generale e l'avvocato generale. L'ordinamento si è quindi adattato allo Statuto del Regno, e per me non ci può essere dubbio alcuno, e spero che non ci sarà per voi, che l'avvocato generale della Corte di cassazione di Roma sia eleggibile al posto di senatore. (Approvazioni).

Voci. Ai voti, ai voti.

PELLEGRINI. Domando la parola. (Rumori).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Io vedo il desiderio che ha il Senato di venire ai voti. Farò quindi una semplice osservazione, perchè mi pare, se non ho sbagliato, che non sia stata fatta nè dall'onorevole Miraglia nel 1873, quando forse per ragioni diverse da quelle esposte la Commissione non ne propose la convalidazione, nè dall'onorevole Vigliani opponendosi alla Commissione, nè ora discutendo sulla nomina dell'avvocato generale Quarta.

Tutta la questione si riduce a questo: poichè lo Statuto nomina l'avvocato generale, debbesi intendere indicato quello, che ora chiamasi procuratore generale, e che invece nel 1848 era chiamato avvocato generale.

Si pretese quindi che l'avvocato generale, indicato dallo Statuto, sia per grado e per rango quello che è ora il procuratore generale, cioè quello che è equiparato al primo presidente.

La questione per me è sciolta nel senso op-

posto dalla Regia patente Sarda 27 novembre 1847. Si cita sempre l'editto del 30 ottobre 1847 che stabilì in Torino il magistrato di Cassazione composto di un primo presidente, di un secondo presidente e di 16 consiglieri, con un avvocato generale e cinque sostituti. Ma nessuno ha citato mai la Regia patente 27 novembre 1847 la quale dichiara, che questo avvocato generale ha il grado non del primo presidente, ma del presidente di sezione, o secondo presidente. E quando colla legge del 26 giugno 1851 furono ridotti gli stipendi, quello del primo presidente della Corte di Cassazione fu portato a 15,000 lire, quello del presidente di sezione a lire 12,000 e così pure quello dell'avvocato generale a lire 12,000.

In altre parole, lo Statuto non contemplava il procuratore generale perchè non esisteva. Il procuratore generale, del quale parla il numero 10 dell'art. 33 dello Statuto, è quello incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero presso la Camera dei Conti dall'Editto Sardo, 29 novembre 1847. Ed anche quel procuratore generale era in quell'Editto dichiarato eguale in grado al secondo presidente della Camera dei Conti, non al primo presidente. Per l'articolo 136 dell'ordinamento giudiziario vigente, è appunto l'avvocato generale, non il procuratore generale, pareggiato ai presidenti di sezione.

Se ci è un vuoto nello Statuto, è solo per il procuratore generale, ma non manca quello, di cui si tratta, nel nome e nella sostanza anche odierna, l'avvocato generale.

Voci. Ai voti, ai voti.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sulla conclusione della Commissione per la verifica dei nuovi senatori, la quale propone la covalidazione della nomina dei signori Tassi e Quarta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. A termini dell'art. 103 del nostro regolamento, annunzio al Senato che dal computo dei voti è risultato che le proposte della Commissione furono tutte approvate, rimanendo così convalidati i titoli dei nuovi senatori Tassi e Quarta.

## Presentazione di progetti di legge.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Mi onoro di presentare al Senato due progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, l'uno concernente modificazioni al testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, l'altro per « Modificazioni al testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi e al testo unico sull'ordinamento del R. esercito » (a quest'ultimo per il solo cambio di denominazione degli ufficiali di scrittura).

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge, che saranno distribuiti agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Commissione d'inchiesta sulla Marina militare » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge: Commissione d'inchiesta sulla marina militare ».

Come il Senato rammenta, la discussione generale fu chiusa ieri, riservando la parola al relatore ed al signor ministro della marina, al quale oggi spetta di parlare; ma prego prima l'onor. relatore di dar lettura dell'ordine del giorno concordato tra l'Ufficio centrale ed il senatore Rossi Luigi.

FACHERIS, *relatore*. Signori senatori. Per effetto d'intervenuto accordo, a manifestazione dei voti espressi negli uffici e dall'Ufficio centrale, a manifestazione delle opinioni svoltesi nella discussione, ed a corrispondere ai responsi

che vennero da diverse parti del Senato, ho l'onore di comunicare all'alta Assemblea che l'ordine del giorno concordato, è il seguente: « Il Senato confidando che le indagini da autorizzarsi col presente disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati ed accettato dal Governo del Re, abbiano a suggerire provvedimenti diretti ad una più efficace e più utile organizzazione od amministrazione della marina, riconoscendo che esse non possono in alcun modo nè in alcun tempo menomare la responsabilità e le attribuzioni del Governo, riafferma la sua piena fiducia nella valorosa armata e passa alla discussione degli articoli ».

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Arcoleo ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice.

Ha ora facoltà di parlare l'onor. ministro della marina.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. Dopo l'elevata discussione svoltasi in quest'aula per ben due giorni, e dopo l'esauriente risposta data dal presidente del Consiglio, e la elaborata relazione dell'onorevole senatore Facheris, io in vero avrei poco da dire in ordine all'importantissimo argomento della Commissione d'indagine sull'organizzazione e sull'amministrazione della Regia marina, già votata dall'altro ramo del Parlamento. Senonchè, mi tarda il dichiararlo, un fatto caratteristico mi ha colpito, e questo fatto si è la grande benevolenza e l'affettuosa simpatia cui furono improntate le parole degli illustri oratori verso la Regia marina, verso il corpo al quale ho l'alto onore di appartenere. Questa benevolenza e quest'affetto già manifestato dal Senato in un recente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Di Sambuy e Canevaro, ha ricevuto una nuova consacrazione che non può non impressionare assai favorevolmente quanti ufficiali o marinai servono a terra e sulla flotta in Italia o nei lontani mari.

Si è dunque con animo commosso e riconoscente che, sicuro interprete dei miei dipendenti, porgo a questi onorevoli oratori ringraziamenti vivissimi, e ringrazio nel tempo stesso quelli fra di essi che, coll'onorevole senatore Codronchi e l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale, senatore Barracco, pure essendo contrari al progetto di legge, ebbero la bontà di rivolgere a me personalmente frasi di lode e

d'incoraggiamento le quali mi lasciano sperare il loro indulgente appoggio nell'arduo compito assunto. E sia a me concesso, a me come antico comandante della sua nave ammiraglia di non perdere quest'occasione per esprimere una parola di particolare ringraziamento e di riconoscenza all'illustre ammiraglio senatore Canevaro per la novella prova da lui datami in quest'aula di quella benevolenza di cui egli già mi fu largo in altro campo, un campo il quale rievoca alla mia mente i ricordi dell'ultima insurrezione in Creta, là ove egli servendo in modo degnissimo il proprio paese seppe circondarsi dell'affetto, della stima, non solo dei suoi dipendenti, ma anche degli ammiragli e dei comandanti delle flotte straniere. (*Approvazioni*).

Ed ora procurerò di rispondere ai principali appunti posti da qualcuno fra gli oratori.

L'onorevole senatore Codronchi nel suo nobile ed elevato discorso, coll'ansia patriottica che lo distingue, ha, se ben ricordo, domandato di essere assicurato circa il materiale e il personale della R. marina, della quale vorrebbe aumentato il bilancio, diminuiti gli arsenali, riveduta l'organizzazione e gli organici degli ufficiali, ecc.

E poi con apostrofe espressa in forma veramente gentile, ma ferma, ha giustamente ricordato che al posto di alta responsabilità da me coperto, specie nell'ora presente, occorrono uomini di tempra salda e adamantina, e con franchezza di propositi, non uomini logorati nell'amministrare, non uomini che vivono di espedienti.

Egli con ogni ragione su per giù concludeva così: (non ho visto il suo discorso e quindi cito a memoria) onorevole ministro, piuttosto di piegarsi a questo lasci il posto e ritorni al mare».

Io comprendo perfettamente la portata delle parole pronunciate dall'onorevole Codronchi ed a quanto egli giustamente dichiara risponderò che il giorno in cui dovessi subordinare la mia opera di ministro a degli espedienti, in quel giorno io ispirandomi appunto agli alti ideali e alla tradizione del forte e glorioso Piemonte, da lui evocato, io lascerei questo posto e ritornerei sereno al mare ben convinto di aver compiuto niente altro che il mio dovere. (*Bene*).

Io come ho già avuto l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento non nego che per un complesso di cause, le quali hanno origine in fatti di indole diversa, i nostri ordinamenti marittimi debbano essere in qualche guisa riformati e gli svariati servizi cui una marina moderna deve provvedere debbano anche essi subire delle riforme sostanziali. E neppure è fuori di luogo il dichiarare qui, senza ambagi e senza sottintesi che al di sopra degli interessi locali, i quali spesso attenuano, e qualche volta paralizzano anche l'azione del ministro, gli alti ed elevati interessi generali debbono avere predominio perchè soltanto in tal guisa sarà possibile raggiungere lo scopo che è nell'animo di tutti, quello cioè che alla tutela degli interessi nazionali corrisponda nei limiti del bilancio una flotta pronta in ogni esigenza così in pace come in guerra. (*Approvazioni*).

Ma per la conoscenza che ho del materiale nostro e per la fede vivissima che nutro nel complesso delle qualità militari, tecniche e morali della numerosa maggioranza dei miei dipendenti, io mi onoro di esprimere a questo alto Consesso l'assoluta certezza che la nostra marina da guerra saprà in ogni eventualità rispondere pienamente alle legittime aspirazioni del paese.

Quanto al bilancio della marina è verissimo, come ben disse ieri l'onorevole presidente del Consiglio, che io stesso non intendo oggi di chiedere alcun aumento, non già perchè non lo riterrei utile, specialmente di fronte all'incremento delle forze navali in Europa ed oltremare; ma sibbene perchè nelle condizioni attuali del bilancio della nazione, anch'io non lo ritengo opportuno.

E tuttavia è in cima dei miei pensieri il mantenimento costante della flotta e dei servizi marittimi a quel massimo grado di efficienza consentito dalle esigenze finanziarie del paese nella speranza che, non tanto gli insegnamenti della storia non a tutti famigliari, ma quanto quelli derivanti dai fatti che vanno svolgendosi oggi nell'estremo Oriente, e che si impongono alla mente di tutti, insieme alle migliorate condizioni dell'economia nazionale, inducano il paese, in un momento non lontano, a realizzare per la sua marina quel programma navale corrispondente alla sua posizione geografica, ed alla missione civilizzatrice dell'Italia. In



quanto alle preoccupazioni sulle conseguenze dell'inchiesta, enunciate dall'onor. Vitelleschi nel suo magistrale discorso, io debbo aggiungere alle valide argomentazioni dell'onorevole Rossi, che ringrazio per l'ordine del giorno da lui presentato, e dell'onor. Vischi, anche il mio personale convincimento, che l'azione della inchiesta non si tradurrà in un lavoro inteso a diminuire la compagine delle nostre organizzazioni navali, e a paralizzare l'azione dell'elemento dirigente, e scuotere quello insieme di fattori vari da cui trae partito l'efficienza e la disciplina di un corpo militare. E permetteteci, o signori, che io richiami la vostra attenzione sul fatto che anche al di fuori dell'opera armonizzatrice del ministro, è arra sicura la saviezza di una Commissione che, composta da membri prescelti dai due rami del Parlamento e da membri funzionari del Governo, non può non essere che un'accolta di uomini superiori, amanti della patria e della marina, e solo desiderosi che una luce meridiana metta in evidenza lo stato reale della marina stessa.

Sono per altro convinto che qualsiasi azione inquirente, condotta con alto sentimento di giustizia e di equità, se potrà indicare deficienze negli ordinamenti a cui è mestieri provvedere, metterà sempre più in evidenza lo spirito di sacrificio e il sentimento del dovere che hanno i nostri ufficiali e marinai, nel cuore dei quali trova posto ogni più alta idealità della patria.

Concludendo al punto in cui siamo, d'accordo in ciò con l'onor. senatore Arcoleo, io opino che l'inchiesta sulla marina militare debba aver luogo, e che essa anche debba essere piena ed intera, poichè ritengo che alcune questioni una volta poste devono essere risolte interamente. In ciò anche le frasi pronunciate dal senatore Municchi rispecchiano completamente il mio pensiero.

Costante e leale ammiratore e ricercatore della verità, io coopererò con tutte le mie forze perchè la Commissione di cui si tratta possa compiere il suo mandato indagando in ogni ramo dell'amministrazione e proponendo quelle utili riforme che riterrà necessarie.

D'altro canto conscio dei miei doveri di ministro e delle alte responsabilità che m'incombono non attenderò che la Commissione abbia ultimati i suoi lavori ma proseguirò alacremente l'opera di riordinamento dei servizi ma-

ritimi e soprattutto l'approntamento della flotta che per me rappresenta se non l'unica certo la più importante ragione di essere di un bilancio della marina. (*Bene*).

E nell'esplicare questa azione riformatrice non mancherò di tener conto dei suggerimenti che potranno emergere dalle indagini della Commissione con la quale stimo mio dovere di tenermi continuamente in relazione. Nutro fiducia che il Senato del Regno nel suo altissimo senno non vorrà negare la sua approvazione al disegno di legge in discussione; mentre io nell'interesse supremo del paese e della marina lealmente e con animo sereno ho accettato questo stato di cose, forte del convincimento che dalle indagini stesse, condotte con intelletto d'amore dai delegati dei due rami del Parlamento e del Governo, scaturiranno elementi di fiducia, di bene e di miglioramento per questo istituto che è tanta parte della grandezza della nazione. (*Approvazioni rivissime*).

PRESIDENTE. Interrogo il senatore Arcoleo se insiste sul suo ordine del giorno.

ARCOLEO. Io ritiro l'ordine del giorno puro e semplice da me presentato, ma dichiaro di votare contro l'ordine del giorno concordato, il quale, essendo composto di quattro incisi, non mi dà luogo che solo a quattro ragioni contrarie. (*Si ride*).

Il primo inciso afferma l'origine del progetto di legge e questo non mi piace, perchè offende l'autorità, la dignità, il decoro di una assemblea che non deve sapere se i progetti di legge sieno d'iniziativa parlamentare o di iniziativa del Governo; quando esso ne ha assunto la responsabilità i progetti sono suoi. Del resto qui abbiamo concordia tra il Governo e il Parlamento. Questa affermazione di accordi più o meno tra una Commissione e il Governo, questa notizia sull'origine di iniziativa parlamentare, questo richiamo alla fede di nascita e allo stato civile di un progetto di legge, non mi piace. Faccia, se crede, ciascuno una qualche dichiarazione, ma non s'impegni il Senato in un ordine del giorno.

Voto contro il secondo inciso, perchè afferma un criterio che si può illustrare in un discorso, motivare con documenti, o anche attenuare nel senso e nel valore. Si dice in fondo: speriamo che queste indagini riescano in modo da rendere più efficace e più utile l'organizzazione

ed' amministrazione della nostra marina. O perchè darè un giudizio, votare la censura preventiva in un ordine del giorno? E se la Commissione dirà che tutto va bene, perchè dobbiamo dire che tutto va male?

Sul terzo inciso che vuole mantenere intatti il prestigio e la responsabilità del Governo, io voterò parimenti contro, perchè un ordine del giorno non deve contenere questa tutela e questa salvaguardia. Una Commissione d'inchiesta che mancasse ai suoi doveri rispetto ai limiti della sua competenza avrebbe offeso insieme il Parlamento, il Governo e lo Statuto. *(Bene)*.

È inutile il quarto inciso che riafferma la fiducia nei figli della nostra marina. Il sentimento, ripeto, non si mette ai voti, e non si chiede alle urne un attestato patriottico o l'affetto vivo e intenso che abbiamo tutti per la nostra marina. *(Approvazioni vivissime)*.

PRESIDENTE. Verremo allora ai voti sull'ordine del giorno concordato tra l'Ufficio centrale e il senatore Rossi Luigi, che è così concepito:

« Il Senato considerando che le indagini da autorizzare, sono col presente disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati ed accettato dal Governo del Re, abbiano a suggerire provvedimenti diretti ad una più efficace ed utile organizzazione ed amministrazione della marina. Riconoscendo che esse non possono in alcun modo nè in alcun tempo monomare la responsabilità e le attribuzioni del Governo, riafferma la sua piena fiducia nella valorosa armata e passa alla discussione degli articoli ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi è stato domandato se il Governo ha una opinione su questo ordine del giorno. Io dichiaro che, siccome questo ordine del giorno rappresenta la sintesi di tutto ciò che è stato detto durante la discussione, non ho alcuna ragione per non accettarlo. Che il Senato manifesti pubblicamente un voto di aperta fiducia nella marina credo sia cosa altamente patriottica: questo voto del Senato avrà in questo momento un alto significato. È per questa ragione principalmente che io accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ordine del giorno testè letto.

*(Approvato)*.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sarà nominata una Commissione con l'incarico di indagare sopra tutto quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione della Regia marina.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Confesso che ho domandato la parola con una certa trepidanza, dopo tutti gli eloquenti discorsi pronunciati in quest'aula sulla legge che stiamo discutendo.

Domando dunque il permesso di dire poche e brevi parole in merito a questo primo articolo.

La forma di esso è tanto generica ed indeterminata, che, se viene interpretata letteralmente, a mio avviso, metterà in serio imbarazzo la Commissione.

Oltre che spaziare nel vasto campo amministrativo, il suo compito più naturale sarebbe quello di esaminare, non solo le questioni amministrative, ma anche quelle tecniche.

Ora io credo che in linea tecnica, la Commissione non possa essere ritenuta competente, in senso assoluto.

Faccio un caso speciale.

La più grossa questione, che si dibatte ora nella marina, è quella del tipo delle navi.

I due rami del Parlamento nomineranno certamente valenti tecnici; dal suo lato il Governo avrà il suo rappresentante tecnico valentissimo nella Commissione. È assai probabile però che questi tecnici non andranno affatto di accordo. Questo si vede in tutte le questioni tecniche, perchè è molto difficile trovare l'accordo in questa materia.

Ora succederà che gli altri membri della Commissione saranno indotti a dare un giudizio approssimativo, e all'insieme ne verrà fuori, io credo, una conclusione che non appagherà, nè tranquillerà la coscienza pubblica.

Per conseguenza noi ci troveremo sempre allo stesso punto su questa importantissima questione, ed ogni ministro avendo le sue idee preconcepite, adotterà un tipo di navi diverso, come si dice avvenga anche ora.

Io non lo voglio credere, ma molti sono di opinione che la nostra flotta sia quasi un mosaico, perchè i tipi delle navi hanno subito continue variazioni a seconda delle idee dei diversi ministri.

Se il verdetto della Commissione riuscisse a fissare dei punti determinati, niente di meglio; ma io ne dubito.

A togliere poi ogni odiosità a questa Commissione, e vedo con piacere che l'onorevole presidente del Consiglio non ha più voluto perciò chiamarla Commissione d'inchiesta, ma Commissione d'indagine, domanderei di chiamarla addirittura Commissione d'indagine.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. La legge dice Commissione d'indagine; legga il testo dell'articolo della legge che ora discutiamo.

BAVA-BECCARIS. Ma nel titolo del disegno di legge si parla di « Commissione d'inchiesta ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma il titolo non è quello che noi votiamo; noi votiamo gli articoli.

BAVA-BECCARIS. Ad ogni modo non voglio fare una questione di parole; ritorno all'argomento principale.

Io dico che si sarebbe tolta ogni odiosità alla legge se questa avesse avuto degli scopi determinati.

Io sarei disposto a votare l'art. 1, e forse lo voterei con maggiore tranquillità d'animo, se esso fosse stato compilato diversamente, se il mandato della Commissione si fosse limitato a determinare quattro o cinque quesiti complessivi, che racchiudessero tutto il problema della marina, che si potrebbero a cagion d'esempio determinare nel modo seguente:

1° Se la potenzialità dell'armata, nelle sue condizioni attuali, sia corrispondente ai bisogni della difesa del paese, ed alla protezione del suo commercio.

2° Se il numero d'arsenali ed operai impiegati in essi corrispondano ai reali bisogni della costruzione e riparazione delle navi.

3° Se i contratti furono sempre stipulati a norma delle leggi e regolamenti vigenti.

4° Se per avventura non sia più vantaggioso allo Stato l'affidare all'industria privata buona parte delle costruzioni marinaresche.

E se ne potrebbero aggiungere altri. Insomma vorrei che queste indagini si rivolgessero più alle cose che alle persone. Dirò ancora che

per togliere anche di più questo senso di odiosità che si dà alla parola « inchiesta », le indagini avrebbero dovuto dirigersi piuttosto ad esaminare il modo, col quale ha funzionato e funziona il Ministero della marina; perchè nel nostro sistema, nel nostro Governo, tutti i fatti che avvengono sono dipendenti dall'ordinamento superiore. I comandanti di dipartimento non essendo autonomi, se sono succedute o se possono succedere irregolarità nei corpi della marina, vuol dire che l'organo superiore ha tollerato, oppure non ha saputo scoprire queste irregolarità. Ciò voglio dire nel senso che si sarebbe dovuto dare un'intonazione diversa alla inchiesta o alle indagini. Io, quindi, non intendo né voglio pretendere che ora si modifichi l'articolo; capisco benissimo che, dopo la discussione fatta, non è il caso ora di domandare al Ministero di apportarvi una modificazione. Invece io insisto sopra una raccomandazione la quale mi permetto di fare all'onorevole ministro della marina, raccomandazione che io credo necessaria, ed è questa: che non siano comunicati alla Commissione d'inchiesta i documenti d'indole riservata, che riflettono la difesa marittima dello Stato, e i progetti di mobilitazione dell'armata; che non siano comunicati alla detta Commissione documenti riguardanti i segreti e i processi di fabbricazione, sia del materiale marinaresco, sia del materiale di artiglieria, la cui divulgazione potrebbe nuocere agli alti interessi dello Stato, sia nei riguardi tecnici, come nei riguardi amministrativi.

Ritengo che questa raccomandazione al ministro della marina come al presidente del Consiglio sia affatto superflua nel momento attuale; ma ciò non ostante sento il dovere di farla, perchè essa possa essere tenuta presente in ogni evenienza.

E non ho altro a dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io devo in primo luogo chiedere scusa al senatore Bava se mi permisi d'interromperlo; lo feci per semplificare la discussione, richiamandolo al testo dell'art. 1, che è veramente quello che noi dobbiamo votare, il quale dice così: « Sarà nominata una Commissione con l'incarico d'indagare sopra tutto quanto

concerne l'organizzazione e l'amministrazione della R. marina ».

Il senatore Bava avrebbe preferito un'altra formola, però quando si trattò di redigerla, si trovò anch'egli imbarazzato, e si limitò a dire che avrebbe desiderato che si specificassero quattro o cinque delle questioni essenziali. A me pare che quest'art. 1 sia stato ancora più discreto, ed invero vennero formulate due sole questioni, cioè quella che riguarda l'organizzazione della R. marina e l'altra che riguarda l'Amministrazione; tutto il resto rimane escluso; e fra l'altro rimane escluso precisamente ciò cui l'onor. senatore Bava si è riferito nell'ultima parte del suo discorso, cioè di non comunicare alla Commissione quello che riguarda i segreti della difesa militare. Tutto ciò che è ordinamento della difesa, tutto ciò che deve rimaner segreto, evidentemente nessun ministro della marina mai lo comunicherà a nessuna Commissione; è un segreto dello Stato e non può essere comunicato ad altri.

Questa determinazione speciale di *organizzazione e amministrazione* indica appunto che si tratta di tutto ciò che è ordinamento pubblico, che viene dalle leggi e dai decreti Reali che organizzano la marina e ne disciplinano la contabilità, le modalità dei contratti, e via dicendo.

L'onorevole senatore Bava ha osservato ancora che forse sarebbe bastato stabilire che l'inchiesta si riferisce soltanto al Ministero della marina, poichè quando un dipartimento marittimo, un arsenale funziona male, ciò dipende dal Ministero della marina che non ha mandato ordini abbastanza precisi, o non li ha fatti eseguire. Ma per scoprire questa mancanza di ordini da parte del Ministero è indispensabile accertare come funzionano questi arsenali e queste direzioni. Chi ha da vedere se gli ordini dati dal Ministero hanno prodotto dei buoni o cattivi effetti, bisogna che vada a vedere sul posto dove questi ordini sono eseguiti per poterne giudicare. Ma se bene io ho inteso ciò che soprattutto stava a cuore al senatore Bava è che tutto quello che riguarda i segreti attinenti alla difesa dello Stato non potessero mai formare oggetto di questa inchiesta. Su questo punto gli do le più formali assicurazioni che mai si è inteso nè nell'altro ramo del Parlamento nè in coloro che hanno proposto o sostenuto quest'inchiesta che potesse avere una

estensione di questo genere. Si tratta d'indagare ciò che è assolutamente pubblico, cioè l'ordinamento della marina ed il modo col quale funziona la sua amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1°.

(Approvato).

#### Art. 2.

La Commissione sarà composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera a norma dell'art. 13, paragrafo penultimo, del proprio regolamento, e di cinque membri nominati con Decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche se in loro cesserà il mandato legislativo.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento; e non l'avrei chiesta se l'onor. ministro della marina, colla chiusa del suo discorso, non mi avesse reso dubitoso, più di quanto non lo fossi prima, intorno all'interpretazione dell'art. 2 di questo disegno di legge.

Nell'ultima parte del primo comma è detto: « la nomina di cinque membri, nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri ». L'onor. ministro, come tanti altri parlamentari ed estranei al Parlamento, ha parlato di « funzionari ». Ora siccome nell'articolo, che riguarda la nomina dei cinque membri riservati al Governo, non si parla di funzionari, su questo io domando, ripeto, un chiarimento all'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho avuto occasione di rispondere ad un'interrogazione di questo genere, quando fui chiamato in seno all'Ufficio centrale, ed io allora dichiarai, come avevo già dichiarato all'altro ramo del Parlamento, che il Governo si

riservava la più assoluta e completa libertà di scelta, e sceglierà i suoi rappresentanti, dopo che i due rami del Parlamento avranno eletti i propri, e naturalmente si varrà del potere che la legge gli dà, per completare il meglio che sarà possibile la Commissione, sia dal lato tecnico come dal lato contabile ed amministrativo.

Ma il Governo non ha assunto nessuna specie d'impegno. Intende di avere la più assoluta libertà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 2° testè letto.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per la esecuzione del suo mandato, la Commissione potrà citare e sentire testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, e fare tutte quelle altre indagini che possono condurre all'accertamento della verità: il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato inquirente dal Codice di procedura penale, e con le pene corrispondenti stabilite dal Codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 4.

La Commissione riferirà al Parlamento entro un anno dalla sua costituzione.

(Approvato).

#### Art. 5.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila per provvedere alla inchiesta, da iscriversi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1903-904 col titolo: « Spesa per l'inchiesta sulla Regia marina ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Giuramento del senatore Quarta.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Oronzo Quarta, di cui nella presente seduta furono convalidati i titoli per

la nomina a senatore, prego gli onorevoli senatori Pagano-Guarnaschelli e Municchi di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Quarta è introdotto nell'aula, e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Oronzo Quarta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Mi onoro di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti a favore della Cassa per gli invalidi della marina mercantile;

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora ha sede.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno distribuiti agli Uffici.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore segretario Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Per l'interpellanza del senatore Paternò.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, ricordo che il senatore Paternò presentò ieri una interpellanza a lui diretta sul modo come si esercita l'emigrazione italiana in Europa. Prego il signor ministro degli affari esteri di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

TITTONI TOMMASO, *ministro degli affari esteri*. Per parte mia, son pronto a rispondere o lunedì, o in una delle successive sedute, come il Senato crederà.

**PRESIDENTE.** Allora rimane stabilito che questa interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno per lunedì o per una delle successive sedute.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, fanno la numerazione dei voti).

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Commissione di inchiesta sulla marina militare ».

Senatori votanti . . . . .	99
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

**Giuramento del senatore Bonacci.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor Bonacci, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Pierantoni ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Bonacci viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor senatore Bonacci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».**  
(N. 285).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti a favore della provincia di Basilicata ».

Trattandosi di un disegno di legge di 104 articoli, ed a tutti ben noto, interrogo il Senato se consenta che se ne ometta la lettura.

Voci. Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Sta bene, allora dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che il ministro di agricoltura, industria e commercio telegrafa che non può intervenire per oggi al Senato, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione del suo bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

**TITOLO I.**

**Credito agrario.**

**Art. 1.**

È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale, autonomo ed ha per oggetto:

a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;

b) di fare anticipazioni agli esistenti, di cui negli articoli seguenti, e alle Società Cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti, da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo.

c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del ministro d'agricoltura e commercio.

Le anticipazioni saranno garantite dal pri-

vilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per 100. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario è formato:

1° di una somma di lire 2,000,000 che sarà prelevata dagli avanzi risultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-004 e 1904-005.

Tale fondo sarà somministrato in tre rate annuali.

È data facoltà al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de' due milioni.

Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell'ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrisponderà alcun interesse allo Stato: dall'undicesimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrisponderà l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;

2° di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;

3° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi.

Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute

o ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potrà fare a trattative private.

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Domando il permesso al Senato di fare una piccola osservazione su questo progetto di legge, sul quale è tanto il consenso, che non si è fatta discussione generale, e il primo articolo è passato senza discussione. Amerei dall'onor. ministro, o dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, avere spiegazione di una cosa che capisco poco. Qui è detto che su quel fondo di 2 milioni, per 10 anni, dalla data dell'ultimo versamento la Cassa provinciale non corrisponderà alcun interesse allo Stato ecc. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento, di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata.

(Voci). No, non è così.

FINALI. Domanderei qualche spiegazione perchè non intendo che cosa sia questo rimborso dei terreni disponibili.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. La domanda del mio amico senatore Finali sarebbe giustissima, se il periodo non si fermasse in quel punto, in cui comincierebbe quel non senso ch'ei denuncia.

L'articolo dice che nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso con le norme che saranno fissate dal regolamento: e qui si ferma. Viene poi il numero due, ossia la disposizione che il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario è formato, in secondo luogo, di tutti i terreni disponibili, ecc.

È una forma un po' complicata e macchinosa, ma non si incorre in quel dubbio a cui ha accennato il senatore Finali.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sono ben contento di aver provocato le dichiarazioni del ministro del tesoro.

Il mio dubbio era sorto per un punto fuori di posto che ho trovato qui, ma la spiegazione avuta mi appaga sufficientemente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi come al precedente articolo 2 ed ai susseguenti articoli 25 e 26;

3° la rendita netta dei nuovi boschi formati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali o provinciali a tenore del seguente articolo 45.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa a' termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante del circondario, di cui nell'articolo 32, della buona coltura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà ad accrescere il capitale dell'istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale è costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente è nominato dal mini-

stro di agricoltura, industria e commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

Due consiglieri sono nominati rispettivamente dai ministri dell'interno e del tesoro fra il personale governativo residente a Potenza, e un terzo dal ministro di agricoltura, industria e commercio, con l'incarico di cui al seguente articolo 21.

Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 42 della legge comunale e provinciale (Testo unico), in una lista di non meno di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella provincia e gli agricoltori iscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

Il presidente dura in ufficio quattro anni e non può essere rinominato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d'intervallo.

I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia di Basilicata, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

La Cassa avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, con un massimo di stipendio da stabilirsi nel regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria della provincia. Annualmente sarà pubblicato gratuitamente nel Bollettino della Prefettura il bilancio della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui.

Pei primi cinque anni dalla costituzione della Cassa, le spese occorrenti per l'amministrazione saranno a carico del Ministero di agricoltura (n. 10 della tabella A).



LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1904

TABELLA A.

Spese a carico del Ministero di agricoltura.

Num. d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO					Esercizi 1909-910 fino al 1923-924
		1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	
	§ 1. — Miglioramento agrario.						
1	Acquisto di quattro poderi dimostrativi di dieci o più ettari ciascuno . . . . .	40,000	»	»	»	»	»
2	Costruzione delle case coloniche, magazzini e stazioni di monta nei quattro poderi di cui al n.1 ( $4 \times 65,000 = 260,000$ )	50,000	90,000	60,000	60,000	»	»
3	Acquisto dei fattori per le stazioni di monta ( $4 \times 10,000$ ). . . . .	»	20,000	20,000	»	»	»
4	Primo impianto, attrezzi e scorte nei quattro poderi ( $4 \times 10,000$ ). . . . .	20,000	»	20,000	»	»	»
5	Premi per formazione di poderi, governo agrario delle acque, impianti oliveti e frutteti, innesti ecc. . . . .	»	»	»	30,000	30,000	30,000
6	Premi per costruzione di case coloniche	»	»	40,000	40,000	40,000	40,000
7	Stipendi a 4 professori e 8 assistenti delle cattedre ambulanti:						
8	Direttori $4 \times 4,000 = 16,000$ Assistenti $4 \times 2,000 = 8,000$ Assistenti $4 \times 1,500 = 6,000$ } = . . . . .	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
9	Sorveglianti esperti . . . . .	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10	Stipendio al personale della Cassa provinciale per i primi 5 anni di servizio « e stipendio all'Ispettore, di cui all'art. 21 della legge ». . . . .	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	»
11	Differenza interesse sui mutui delle Casse di risparmio ed altri Istituti . . . . .	»	»	50,000	50,000	50,000	50,000
12	Scuola d'arte e mestieri di Potenza . . . . .	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
13	Concorsi a premi fra i Consorzi agrari e le Casse agrarie. . . . .	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	»
14	Spese impreviste . . . . .	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	§ 2. — Rimboschimento e conservazione del boschi.						
15	Rimboschimento eseguito direttamente dalla Ispezione forestale nei terreni demaniali o patrimoniali, premi per rimboschimenti eseguiti da privati . . . . .	100,000	100,000	100,000	300,000	300,000	300,000
	Totale per ogni esercizio . . . . .	301,000	301,000	381,000	571,000	511,000	484,000

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Astengo.

ASTENGO. Vedo che qui si parla del *Bollettino della prefettura*, ed osservo che da molti anni il *Bollettino della prefettura* non esiste più; sarà il *Foglio legale degli annunci* quello di cui si intende parlare. Sarà bene che nel regolamento sia chiarito che, nella locuzione del *Bollettino della prefettura*, s'intende *Foglio legale degli annunci*.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale aveva notato questa improprietà di designazione; ma siccome non può esservi equivoco sulla natura della pubblicazione, esso si è limitato a fare una osservazione di ordine interno. Infatti non può essere che una pubblicazione sul giornale ufficiale, che è precisamente il *Foglio degli annunci della provincia*.

LUZZATI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Il provvido regolamento designerà con maggiore precisione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'art. 4 s'intenderà approvato.

(Approvato).

#### Art. 5.

In ciascun comune della Basilicata dovrà essere un Monte frumentario o una Cassa agraria.

I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nei comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potrà esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di as-

segnare in tutto o in parte per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

(Approvato).

#### Art. 7.

In mancanza di mezzi di cui nell'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà d'imporre agli abitanti del comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante circondariale di cui nell'art. 32.

(Approvato).

#### Art. 8.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 10 della parte in danaro del patrimonio del Monte, questa dev'essere versata nella Cassa postale di risparmio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° della anticipazione di una somma non

superiore a lire 5000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.

A questo effetto i comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali sarà dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante circondariale, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite alla amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal comune il terreno per il campo sperimentale, questo sarà acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.

(Approvato).

#### Art. 10.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in danaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti non possono essere superiori a lire 500 ciascuno e per ciascun sovvenuto, né avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfi-

teuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità delle operazioni.

Sui prestiti in natura e in danaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse superiore al 5 per cento.

(Approvato).

#### Art. 11.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati per non oltre la metà nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

(Approvato).

#### Art. 12.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e due commissari.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; un commissario è eletto dai venti maggiori contribuenti del comune per imposta fondiaria, e l'altro è eletto dal Consiglio comunale.

Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dell'altro commissario.

Nessun amministratore può rimanere in ufficio oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

L'amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera; ma tenuto con le guarantee di cui agli articoli 23 e 25 del Codice

di commercio, l'elenco de' prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

(Approvato).

Art. 13.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da lire 100 a lire 1000.

L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il progetto di legge che ci sta innanzi non ha dato luogo ad alcuna contestazione da parte degli egregi senatori, in occasione della discussione generale. Questo fatto non deve essere soltanto interpretato come omaggio, sempre dovuto, all'invito del nostro egregio Presidente che fece presente l'opportunità di non divagare con troppo lunghi discorsi, ma deve essere altresì interpretato come espressione della volontà profonda, ferma, intensa di tutto il Senato che questa legge giunga in porto, quale pegno di affetto verso una regione nobile, ma disgraziata; pegno di quel sentimento unitario che ci fa battere il cuore non solo per i ricordi epici, ma anche in qualunque occasione si tratti di provvedere al bene di regioni italiane.

Io per questo ho creduto di mettere in evidenza il significato solenne del silenzio del Senato. Chi non avesse saputo rendersi ragione di questo sentimento intimo dei miei colleghi, avrebbe potuto male giudicare ciò che non è prova di indifferenza, ma è invece massima prova dell'interesse vivo che si prende per quella regione (*Vive approvazioni*).

Mi sia permesso per altro di fare qualche osservazione, alla quale tanto più facilmente mi

decido, inquantochè credo che possa tradursi in un invito al Governo del Re a tenerne conto nel regolamento, se il presidente del Consiglio troverà che la mia osservazione sia degna di essere accolta.

Questo art. 13 contempla un caso il quale, secondo me, è molto grave. Esso dice: « Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita, per i mutui di ciascun Monte, dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale ».

È certamente savio il provvedere che quegli amministratori non possano abusare della loro posizione per mettersi in una condizione di favore; ma sembra a me che la circostanza di essere amministratore del Monte frumentario, imponga anche a noi di considerare se qualche cosa di più non occorra.

Nella condizione generale di quella regione io comprendo la necessità che agli amministratori di questi monti, i quali saranno inevitabilmente scelti fra quegli stessi che possono essere in condizione di aver bisogno di tali mutui, la legge non abbia inibito di profittare della facilitazione, che coi Monti frumentari può essere loro accordata.

Ma, se io non erro, una qualche cautela speciale per essi si esige. Evidentemente bisogna considerare l'uomo com'è, e tristi esempi ci hanno dimostrato, come la facilità induca alla tentazione, e per conseguenza se si credesse di prendere in esame quello su cui io ho richiamato l'attenzione, sembra a me che il regolamento dovrebbe provvedere; e tanto più faccio quest'osservazione inquantochè mi pare che un mezzo molto semplice vi sarebbe, imponendo col regolamento, ad esempio, che per questi mutui non basti la deliberazione del Monte frumentario, ma occorra anche l'assenso della Cassa provinciale.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Gli Uffici, esaminando questo articolo del progetto, ebbero un'impressione non favorevole di questa dizione del primo comma, sembrando quasi che chi l'ha compilato avesse potuto sospettare, dubitare che gli amministratori, perchè tali, potessero mai, in qualsivoglia occasione, prendere dal Monte più

di qualunque altro cittadino. Ma la spiegazione viene facile a chi ricerchi l'origine della inserzione di questo articolo nel progetto.

Questo articolo è la correzione di un inconveniente constatato nella legge sulla Sardegna, dove si è creduto di proibire in modo assoluto agli amministratori di un Monte frumentario di poter ricorrere al magazzino montuario per un prestito di grano, alla Cassa per qualunque sovvenzione in danaro.

Questa esclusione in un piccolo centro opera come una incompatibilità di funzioni che molte volte anzi che provvida riesce dannosa; perchè se dallo scarso personale atto ai pubblici uffici si deducono quelli che hanno un'altra funzione per legge organica incompatibile coll'amministrazione del Monte, poi si esclude che coloro che assumono l'amministrazione del Monte, per quanto possano essere anche essi bisognosi, non possano ricorrere a quella fonte di aiuto comune, si finisce col non trovare più amministratori. E ciò accade per l'appunto in Sardegna.

Chi ha scritto quest'articolo, molto probabilmente pensava a quest'altro articolo proibitivo della legge sulla Sardegna, e ha detto: « Gli amministratori non possono prender di più », mentre intendeva dire: « Gli amministratori non sono esclusi dal prendere quanto gli altri ». L'Ufficio centrale, per conseguenza, non ha creduto di doversi soffermare su questa non felice dizione, che era spiegata nella sua genesi dal confronto colla legge della Sardegna.

Del resto la preoccupazione dell'onore Casana è pur troppo molto giustificata dai precedenti. Sono ancora vive le gravissime, lunghe contese con gli ex amministratori, o con gli eredi degli amministratori dei vecchi Monti, perchè non si debba stare molto cauti. Però, quando gli amministratori vadano soggetti alle prescrizioni ordinarie che sono stabilite per tutti gli altri comunisti che fanno operazioni col Monte, quando essi sono assoggettati a diversi controlli, a quello ordinario sulle Opere pie, a quello dell'ispettore, che è istituito con questa stessa legge, a quello dell'autorità tutoria ed invigilatrice ordinaria; io credo si possa fare a meno di autorizzazioni speciali; tanto più che viene poi l'interruzione della gestione; perchè per questo progetto di legge gli amministratori non possono essere nominati e rinnovati in conti-

nuazione: essi non possono essere in ufficio per più di due bienni. Poi viene il distacco, e allora si vede se e perchè essi sieno in debito. Quindi non credo il caso d'insistere per altre garanzie, salvo ad esaminare, quando verrà il regolamento, se sia necessario qualche chiarimento, ma non vorrei che fosse un'aggiunzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Casana fa proposte?  
CASANA. No.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 13.

(Approvato).

#### Art. 14.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari e di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

(Approvato).

#### Art. 15.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal comune o da altri enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, non sono dovuti interessi agli enti fondatori o ai privati.

Quando non sia possibile costituire il capitale di prima fondazione nei modi sopra indicati, potrà la Cassa provinciale anticipare (a norma dell'art. 1) una somma non inferiore a lire 3000 nè superiore a lire 5000, da restituirsi quando la Cassa agraria abbia costituito una massa di

rispetto eguale al capitale iniziale e in ogni caso in un corso di anni non superiore a 50.

(Approvato)

Art. 16.

Le anticipazioni della Cassa provinciale alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 17.

Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'art. 10 e per gli scopi seguenti:

- 1° per la raccolta;
- 2° per la coltivazione;
- 3° per le sementi;
- 4° per i concimi;
- 5° per le materie anticrittogamiche curative o antisetticide;
- 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, né avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

(Approvato).

Art. 18.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 5.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione e al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Io mi permetto di fare un'osservazione la cui portata non dovrebbe valere che per il regolamento, e debbo presumere che si sarebbe provvisto a quanto sto per dire, anche indipendentemente dalla mia osservazione, ma è compito nostro di fare in modo che tutte le circostanze, in occasione del regolamento, possano essere contemplate.

Ho assistito, in una città che non nomino, al caso di un asilo infantile nel quale era possibile entrar soci col semplice versamento di L. 5; orbene in un periodo di tempo, in cui un certo numero di persone, per fini speciali, aveva interesse ad impossessarsi dell'amministrazione di quell'asilo, trovò un mezzo molto semplice. Parecchie persone fecero quel versamento, che in qualunque condizione può considerarsi mite, e poterono a questo modo riuscire a fare d'un tratto l'agognato ed interessato cambiamento radicale nell'amministrazione.

Ora quel fatto suggerisce a me di richiamare l'attenzione del Governo per quando si formerà il regolamento di cui parla l'articolo di legge, perchè si voglia porre la condizione che abbia a trascorrere un determinato periodo di tempo tra questo versamento di 5 lire e l'autorizzazione a prendere parte all'amministrazione, deliberare sui mutui, ecc. Credo che valga la spesa che questo sia contemplato nel regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 18 nella seconda parte dice appunto che le norme per l'iscrizione degli agricoltori alla Cassa per tutte le altre operazioni saranno stabilite nel regolamento. Mi pare chiaro che fra le norme che il regolamento dovrà stabilire ci sarà questa: che non appena versate le 5 lire si possa partecipare alla Cassa, ma che debba però decorrere certo tempo per

dimostrare la seria volontà di queste persone di iscriversi alla Cassa stessa.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro della spiegazione che mi ha dato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 18.

(Approvato).

#### Art. 19.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa provinciale nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio di amministrazione della stessa anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperativa.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci. Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

(Approvato).

#### Art. 20.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirle ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei con-

cimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

#### Art. 21.

La Cassa provinciale, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

Il Ministero destinerà uno speciale ispettore con l'incarico di promuovere il riordinamento dei Monti frumentari o la loro costituzione e quella delle Casse e de' Consorzi agrari nei comuni della provincia e di sorvegliarne ed assicurarne il funzionamento. L'ispettore avrà sede nel capoluogo e rappresenterà il ministro di agricoltura, industria e commercio, nel Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale, di cui nell'art. 4.

(Approvato).

#### Art. 22.

Ferme restando le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario, i Monti frumentari, le Casse agrarie e i Consorzi agrari della Basilicata, oltrechè dalla Cassa provinciale di credito agrario, possono ottenere sovvenzioni dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito all'uopo designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

I prestiti dovranno essere ammortizzati in un periodo di tempo non maggiore di tre anni e la misura dell'interesse sui medesimi non potrà essere superiore al 3 per cento.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione dei prestiti e le malleverie da cui questi devono essere assicurati.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Ho domandata la parola per una osservazione che l'Ufficio centrale ha fatto a proposito di questo articolo, e, forse anche più esattamente, a proposito della relazione

ministeriale che accompagna il progetto, al punto che vi si riferisce.

Dice la relazione a pag. 4: « Non si vuole privare la Basilicata per il fatto dei provvedimenti speciali con questo disegno di legge escogitati, dei benefici che a tutte le provincie del continente meridionale e della Sardegna furono concessi con la legge 7 luglio 1901, n. 334, con la quale si accordava alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli la facoltà di esercitare il credito agrario in quelle provincie attraverso gli istituti minori. Così i Monti frumentari, la Cassa ed i Consorzi agrari della Basilicata, oltre che sulle forze proprie e sugli aiuti della Cassa provinciale, potranno anche contare su quelli della Cassa di risparmio del Banco di Napoli ».

L'Ufficio centrale tanto si associa in questo concetto al Ministero proponente, che ha ripetuto l'affermazione dello stesso vantaggio, come se fosse sicuro, nella propria relazione. Ma, per verità, nella relazione ha inteso farlo come voto, come augurio, non come una cosa già certa in fatto. Perchè è verissimo che, secondo la legge 7 luglio 1901, istitutrice del Credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, anche i Monti frumentari e la Cassa provinciale, come tutti gli altri istituti che con questa legge si autorizzano all'esercizio del credito agrario, dovrebbero poter contare anche sulle forze del Banco di Napoli (sezione credito agrario). Anzi per questa considerazione noi dicevamo nella nostra relazione: non saranno più scarsi i due milioni di fondazione. Per la legge del 1901 sta bene, sarebbe così; però è venuto il regolamento sul credito agrario del Banco di Napoli che ha sostituito ad una indicazione larga del primo articolo della legge sugli istituti intermedi, che avrebbero potuto fare operazioni col Banco di Napoli, una indicazione tassativa.

Mentre la legge diceva: « gli istituti designati a tal nopo dall'Amministrazione del Banco di Napoli », invece il regolamento ha fatto esso all'art. 2 questa designazione ed ha ammesso alle operazioni presso la sezione del Banco di Napoli i Consorzi agrari, i Comizi agrari che esercitano funzioni di consorzi, le Casse agrarie, Casse rurali e agrarie a responsabilità limitata, non ha designati i Monti frumentari e non poteva designare la Cassa provinciale che sorge ora.

Perciò l'Ufficio centrale fa a questo proposito la raccomandazione che si introduca, con una modificazione apposita nel regolamento del credito agrario del Banco, anche la facoltà delle operazioni colla Cassa di credito provinciale e coi Monti frumentari, se vogliamo che questi istituti possano servirsi dell'appoggio del Banco di Napoli.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Non ho presente il Regolamento a cui accenna il relatore di questo disegno di legge; però è bene che il Senato sappia che prima di fissarsi su questo tipo della Cassa provinciale si voleva invitare il banco di Napoli ed allargare un po' più la sua azione nella Basilicata sostituendo questo nuovo Istituto che alcuni avevano immaginato. Il Banco di Napoli fece molte obiezioni informate a quel senso di cautela, che s'ispira all'esperienza di un passato triste e non ancora dimenticato.

In verità, tutore del patrimonio del Banco di Napoli, non ho potuto disconoscere la gravità delle obiezioni messe innanzi dall'egregio direttore generale di quell'Istituto.

Però egli stesso riconobbe lealmente e francamente che quanto più cauta era l'azione del Banco di Napoli e più giustificata la sua renitenza a mettere direttamente in presenza della sezione del Credito agrario i singoli agricoltori (era questa l'operazione che negli anni passati aveva accumulate tante perdite) e tanto più franca doveva essere la sua azione ad aiutare un nuovo Istituto intermedio, il quale si frapponesse fra il Banco e gli agricoltori. Quindi a me sa quasi di meraviglia che il regolamento ora citato impedisca un'operazione, la quale è ovvia, naturale, corrispondente all'indole di questa legge e alla necessità pratica nella quale può svolgersi l'azione del Credito agrario del Banco di Napoli.

Il Governo riesaminerà questo regolamento e all'uopo prendo l'impegno innanzi al Senato di correggerlo, per togliere un divieto che non ha la sua ragione di essere nè nell'economia, nè nello spirito della legge del credito agrario collegato alla Cassa del Banco di Napoli.

Noi dobbiamo desiderare che l'azione diretta dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli



si svolga aiutando questi. Istituti intermedi, forti, i quali conoscono meglio gli agricoltori. Questi fruiranno del credito del Banco di Napoli che è un credito più a buon mercato e sicuro col tramite degli Istituti secondari.

SERENA. Bisogna coordinare i due regolamenti.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Sicuro, o si coordineranno i due regolamenti, come dice benissimo il senatore Serena, o nel regolamento con cui si applicherà questa legge si terrà conto del voto del Senato che corrisponde anche alla necessità ed alla realtà pratica del Credito agrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 23 che si è letto.

(Approvato).

#### Art. 23.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata annualmente a cominciare dall'esercizio 1906-1907 (n. 11 della tabella A) la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Società cooperative ed ordinarie di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti, ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari e il saggio normale dell'interesse.

La differenza compensata dallo Stato non potrà essere superiore al 2 per cento e il contributo non potrà eccedere annualmente la somma di 50,000 lire. Il contributo è esente da qualsiasi imposta presente e futura.

Le norme per l'accertamento e la liquidazione del contributo dello Stato saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 24.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti con un capitale iniziale interamente versato di L. 10,000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio

della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno (n. 13 della tabella A).

(Approvato).

### TITOLO II.

#### Provvedimenti per l'agricoltura.

#### Art. 25.

I beni di patrimonio erariale e provinciale messi a disposizione della Cassa provinciale di credito agrario saranno prima divisi in due categorie, cioè terreni sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi.

I terreni vincolati saranno consegnati alla Ispezione forestale per essere rimboscati a termini del successivo art. 45. I terreni liberi saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli ai quali conviene la coltura silvana, che verranno consegnati all'Ispezione forestale come i precedenti; e quelli adatti per coltura agraria, che saranno a cura dell'amministrazione della Cassa ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi, giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti.

Il canone dovuto sarà indivisibile.

Le dette quote potranno essere anche vendute dall'Amministrazione della Cassa provinciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, concedendo il pagamento a rate comprendenti l'interesse e l'ammortamento.

(Approvato).

#### Art. 26.

L'enfiteuta o l'acquirente assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare la sua quota o dirigerne personalmente la coltivazione.

La mancanza di coltivazione per servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla volontà del concessionario non porta decadenza.

I concessionari, sotto pena di risoluzione, come all'art. 31 non potranno, per un periodo di venti anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo qualunque contratto stipulato durante i ventennio all'oggetto suindicato.

Quando però concorreranno speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari, previa l'approvazione del Ministero di agricoltura, di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi coll'obbligo, nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico, nei primi quattro anni della concessione, sarà della metà del canone convenuto; e nel caso di vendita la metà delle rate di prezzo, dovuta per gli anni medesimi, sarà ripartita in aumento delle rate successive.

(Approvato).

#### Art. 27.

Le concessioni enfiteutiche da accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti norme:

a) Il fondo non potrà essere di una estensione superiore a quindici ettari.

È vietata qualsiasi più estesa concessione alla medesima persona;

b) il contratto di enfiteusi dovrà riportare l'approvazione del commissario civile di cui al titolo VII della presente legge;

c) è vietato qualsiasi patto di rinuncia ad indeunità per miglioramenti arrecati al fondo;

d) Il dritto d'affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori se non decorso il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

(Approvato).

#### Art. 28.

In tutte le enfiteusi in perpetuo fra privati, che si stipulino nella provincia di Basilicata, sarà ammessa la rinuncia per 60 anni al diritto di affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile, a condizione che:

a) la prima concessione sia fatta a chi lavori direttamente e personalmente il fondo;

b) il fondo abbia una estensione non superiore ai 15 ettari.

(Approvato).

#### Art. 29.

- I beni patrimoniali dei comuni saranno pure divisi nelle due categorie di terreni soggetti al vincolo forestale e terreni liberi, tenuto conto delle condizioni locali.

I terreni liberi, i quali nel giorno della pubblicazione della presente legge non siano stati, ai termini dell'art. 160 della legge comunale e provinciale, ridotti a coltura, saranno con pubblici incanti alienati o dati in enfiteusi.

Il commissario civile provocherà dai comuni l'alienazione o la concessione in enfiteusi, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Del provento di tali vendite e concessioni enfiteutiche, la rendita, fino all'ammontare dell'attuale, continuerà ad essere erogata per i servizi pubblici obbligatori a norma delle leggi vigenti. Ogni ulteriore incremento della rendita per metà andrà in aumento delle entrate comunali e per l'altra metà a beneficio della Cassa agraria locale o del Monte frumentario, ove esista.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Nel terzo paragrafo dell'art. 29 è detto che il commissario civile provocherà dai comuni la alienazione o la concessione in enfiteusi dei beni liberi del comune, le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa. Domanderei un chiarimento, del quale si potrà tener conto nel regolamento per evitare ogni equivoco. Se la Giunta provinciale amministrativa rifiuta l'autorizzazione, potrà il Commissario ricorrere contro la Giunta, o è affare finito?

CAVASOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA, *relatore*. Io credo che il Commissario non possa aver diritto di ricorrere. Perché il Commissario potesse aver diritto a ricorrere dovrebbe esservi una disposizione esplicita nella legge speciale, come c'è nella legge comunale e provinciale quando si dà in taluni casi, non sempre per eccezione, il diritto al prefetto di ricorrere contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa. Ma qui, in questo caso pare a me non occorra dare quella facoltà.

Che cosa si vuole? Si vuol sottoporre al giudizio del Consiglio comunale prima, della Giunta provinciale poi, autorità tutoria conservata nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie, l'apprezzamento economico della convenienza di conservare i beni comunali come stanno, oppure di dividerli. Se la rappresentanza del comune, se l'autorità tutoria, presieduta dal prefetto, non credono che sia il momento, o che vi sia la convenienza di aumentare le terre date a coltura, votano contro la divisione o l'alienazione delle terre comunali.

Il Commissario, che avea soltanto la funzione di provocare (perchè di questo si tratta) una dichiarazione a questo riguardo, non ricorre e non deve ricorrere: rimetterà la sua proposta ad altro tempo, quando siano mutate le condizioni generali o particolari.

Quindi io non vedo che cosa il regolamento potrebbe dire, una volta che non potrebbe introdurre una facoltà che nella legge non c'è, e che dovrebbe assolutamente esservi espressa per dare al Commissario facoltà di ricorrere contro una decisione della Giunta provinciale. Una volta che non può attribuire la facoltà, e questa non vi è in legge, il regolamento non può chiarire, ed il diritto a ricorso non vi è.

Poichè ho la parola desidero dare un altro chiarimento al Senato.

Nella relazione noi abbiamo parlato della grande importanza che può avere, anche al giorno d'oggi, l'interesse della collettività rispetto ai beni comunali. Qualche collega ha creduto che con questo la relazione nostra alludesse a possedimenti in comune, collettivi, di terre. Questo non è mai stato il pensiero nostro; la collettività noi l'abbiamo intesa ed espressa rispetto all'uso collettivamente goduto dei beni comunali, non mai al possesso. Io personalmente conosco gli ultimi avanzi della proprietà collettiva che sopravvive ancora in alcuni centri dell'Emilia, e so quanto mai siano sfruttati senza vero profitto per alcuno, i terreni posseduti dalle *Partecipanze*. Non sarebbe mai stato l'Ufficio centrale che potesse desiderare l'estensione delle proprietà collettive; invece esso ha sostenuto che la conservazione dell'uso collettivo, in determinate condizioni può essere utile, allo stesso modo come il diritto civico, che si esercita sui beni demaniali e che la legge rispetta.

ASTENGO. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole relatore, non ho altro da osservare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 29.

(Approvato).

#### Art. 30.

Fino all'attuazione di una legge generale sui demani comunali ex-feudali nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo di sospendere le operazioni di quotizzazione in quei comuni dove sia più utile la conservazione dell'uso civico in natura.

(Approvato).

#### Art. 31.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intese a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie e locali.

Nello stabilire le quote, la Cassa dovrà fissare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni nei termini fissati trae seco la risoluzione del contratto, senza diritti a compenso per i miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come l'inabilità al lavoro o la morte del capostipite con figli minorenni, nei quali casi vi è diritto a compenso. La risoluzione, promossa dall'Amministrazione della Cassa, e la decisione sugli eventuali compensi come sopra, saranno pronunziate dal prefetto. Contro il procedimento che dichiara la risoluzione, è ammesso, entro un mese, il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 32.

È istituita in ciascuno dei quattro circondari della provincia di Basilicata una cattedra ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia. Ogni cattedra sarà costituita di un professore dirigente, di due assistenti

e di sorveglianti esperti. (Numeri 7, 8 e 9 della tabella A).

Alle cattedre ambulanti è annesso, nel luogo di residenza ordinaria degli insegnanti, un podere dimostrativo di superficie non minore di dieci ettari, da servire di dimostrazione e di esempio agli agricoltori che intendessero eseguire opere di bonificazione agrario e colonizzazione.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio destinerà la sede delle cattedre ambulanti, possibilmente al centro di ciascun circondario.

Per la cattedra ambulante nel circondario di Melfi il Ministero di agricoltura potrà, d'accordo con gli enti locali e col Ministero della pubblica istruzione, avvalersi dell'azienda e del podere attualmente annessi al Regio Istituto tecnico di Melfi, completandoli ed ordinandoli pel funzionamento della cattedra ambulante, in modo che il podere e l'azienda passino alla cattedra ambulante, siano dal personale di essa esclusivamente amministrati e diretti, e la rendita e le perdite eventuali vengano attribuite alla Cassa provinciale. La sezione di agronomia dell'Istituto potrà avvalersi del podere dimostrativo, per l'istruzione degli alunni. Se per effetto dell'accennato accordo, la somma destinata alla cattedra ambulante e alla dotazione di essa, secondo i numeri 1 e 2 della tabella A, non sia spesa per intero, l'avanzo servirà all'ampliamento e all'ordinamento dell'Istituto tecnico di Melfi.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Ho domandato la parola per una preghiera che dovrebbe essere rivolta più specialmente al ministro di agricoltura e commercio.

Dice la relazione ministeriale che occorre un insegnamento tecnico-agrario: siamo perfettamente d'accordo, e d'accordo anche nel concetto della istituzione delle cattedre ambulanti. Però, appunto perchè è necessario l'insegnamento tecnico-agrario, io mi permetto di raccoman-

dare che gli stessi professori destinati alle cattedre abbiano essi l'insegnamento tecnico-agrario occorrente. Noi abbiamo ormai generalizzata questa istituzione, ma non potevamo generalizzare le condizioni, nelle quali essa deve svolgersi: occorre generalizzare l'istituzione e specializzare l'insegnamento e la dottrina.

Le cattedre ambulanti sono in gran parte affidate a giovani, certamente valorosi, ma che hanno formato in massima parte la loro cultura agraria nell'Alta Italia. Questi giovani molte volte arrivano nelle provincie meridionali, vi son accolti con grande fiducia, e raccolgono un insuccesso. Questo non dipende nè da loro, nè dalle popolazioni in mezzo alle quali vanno a comunicare la loro dottrina; questo avviene perchè non soltanto è assolutamente diverso l'ambiente, ma diverse sono le condizioni della località, nella quale dovrebbero applicare quelle dottrine, che hanno imparato in un'altra condizione agraria.

Noi nell'Alta Italia usufruiamo di tutti gli studi, di tutti gli esperimenti, di tutte le pubblicazioni agrarie abbondantissime, di tutti i metodi scientificamente perfezionati dell'Europa centrale, perchè abbiamo una grande affinità di clima, di temperatura, di condizioni generali nelle quali si svolge la nostra agricoltura con le regioni dell'Europa, delle quali applichiamo le regole.

Quando passiamo alle plaghe meridionali, non ci si trova nè con uguali condizioni di terreno, nè con uguale clima, nè con uguali condizioni meteorologiche; ci troviamo con una diversità assoluta nelle condizioni della vegetazione; non abbiamo nulla di sperimentalmente acquisito per conto nostro rispetto alle provincie meridionali. Perchè di su ci vengono insegnamenti che adottiamo e seguiamo utilmente, dove c'è analogia e corrispondenza di condizioni locali: non essendoci la stessa corrispondenza nelle provincie meridionali, non vi si ha uguale profitto. Nella legge non può trovare sede alcuna disposizione speciale intorno a ciò; ma come raccomandazione io presento questa al Ministero: si mantenga fede al principio utilissimo degli insegnamenti agrari per opera di persone che direttamente li comunicino all'agricoltore mercè le cattedre ambulanti, ma i cattedratici siano preparati ad una scuola adatta alla località regionale, ed abbiano una istru-

zione adatta all'ambiente ed alle condizioni del terreno dove devono esercitare il loro ufficio.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Noi terremo conto del consiglio dato dal relatore dell'Ufficio centrale; però bisogna anche considerare che sinora le persone più competenti a questo insegnamento sorgevano nei luoghi dove è più apprezzato il loro ufficio. Quindi è ovvio che nell'Alta Italia, per molte ragioni che è inutile qui riassumere e che il Senato intende, si è formata una vera falange di professori egregi, che hanno contribuito a migliorare le condizioni di quel paese. Però io conosco nell'Alta Italia dei professori di agraria venuti dal Mezzodi, benedetti nei luoghi dove compiono la loro missione. Ne nomino uno, il prof. Sansoni a Cremona. In quel territorio di Cremona, dove la Banca popolare ha fatto pel credito agrario assai più che le Banche scozzesi, dove si ha il conto corrente attivo aperto all'agricoltura, a un saggio d'interesse più mite di quello che nella Scozia, presa a esempio, in quella terra dove i consorzi agrari hanno fruttificato mirabilmente e la cattedra ambulante ha insegnato praticamente agli agricoltori a usare del credito che largamente e liberalmente è distribuito dalla Banca popolare, redentrica, un uomo egregio si è affermato, il Sansoni, a lui si deve il grande beneficio della cattedra ambulante.

E ora nel Mezzogiorno si determina un movimento fecondo a favore di questa istituzione e non è dubio che vi si troveranno gli uomini periti delle condizioni agrarie e che possano recare tutti i benefici che giustamente si attendono. E non è difficile trovare il focolare, l'Istituto da cui si spanda questo raggio di luce nella Scuola di Portici. Essa pare attissima ad accelerare la creazione di questa falange di cattedratici, esperti delle condizioni agricole del Mezzodi.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni che mi ha date e, che non potevano mancarmi da lui, per quell'interesse vivissimo e tanto noto che egli porta a tutte le cose dell'agricoltura e dello sviluppo econo-

mico del paese. Mi permetta però che io accetti con qualche riserva l'esempio che mi ha portato.

Sono molto contento dell'opera del Sansoni, sulla quale si potrà contare a Potenza. Egli vi sarà certamente molto bene accolto e sarà molto utile come banditore di tutte quelle iniziative, per le quali già l'agricoltura deve molto alla Confederazione dei Consorzi agrari di Piacenza, della quale sarà rappresentante e inviato. Contentissimo di ciò: però veda, onor. ministro, io rispetto moltissimo e ho un grande concetto della scuola di Portici, scientificamente parlando, e se dovessi prendere un professore di agraria per insegnare in una scuola, sarei lietissimo di proporre o di accettare un diplomato dalla scuola di Portici. Però se io volessi cercare uno che insegnasse fuori come dovrebbe insegnare praticamente, per esempio, come si pota una vite o come s'innesta una pianta, non lo prenderei a Portici. (*Rumori*).

È inutile, sono persone di un valore superiore, non lo contesto, scientificamente; ma noi qui dobbiamo avere della gente pratica, che insegni alla gente di campagna come si possa migliorare una coltura o sostituirne un'altra, o fare e curare una piantagione, e questa gente pratica è inutile negarlo, nell'Italia meridionale non c'è.

Per averla si ricorre ai cattedratici dell'Alta Italia, i quali non riescono se non hanno la preparazione adatta. Oggi, per dirne una, tra gli interessi maggiori, che richiedono la maggiore attenzione è la coltivazione delle piante e delle frutta. Ebbene, in questo momento a Potenza si è costituito un Consorzio di circa 100 proprietari, i quali si sono riuniti per impiantare frutteti in diversi comuni. Per avere le piante e l'insegnamento intorno al modo come metterle nel terreno, per insegnare la potatura, gli innesti e che so io, hanno dovuto far venire uno dal Piemonte. Questa è la verità.

Ora io mi limito semplicemente (e non lo faccio per critica) a chiedere che si sperimenti e si studi localmente. Accetto tutte le spiegazioni che mi si possano dare. Quanto alla difficoltà di creare da un momento all'altro il personale e avere Istituti adatti; posso essere anch'io d'accordo intorno a ciò. Io mi limito a pregare che si tenga conto della necessità, di avere un personale che abbia delle cognizioni pratiche

il più possibile corrispondenti alle condizioni locali.

DI MARZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO. Il desiderio espresso dall'onor. Cavasola è senza dubbio condiviso da tutti. Ma io non posso consentire con lui, che dalla Regia scuola di Portici non escano giovani capaci, competenti e pratici, tanto da non saper nemmeno innestare una vite, nè piantare un albero; e, peggio ancora, che sia quasi congenita nei Meridionali come una mancanza d'attitudine alle nuove e buone pratiche agrarie.

Prego l'onor. Cavasola di aver presenti quanti direttori di scuole pratiche e speciali di agricoltura, istituti eminentemente sperimentali, sono usciti dalla Scuola superiore di Portici, e per il maggior numero Meridionali. A me basta ricordare il Giunti e il Carlucci, che si trovano a capo delle importantissime Scuole enologiche di Conegliano e di Avellino, e il Valvassori, che dirige quella di pomologia di Firenze: tre scuole speciali, queste, che non hanno nulla da invidiare alle migliori dell'estero. Moltissimi direttori di cattedre ambulanti, tanto nell'alta quanto nella bassa Italia, sono Meridionali, e tutti già alunni della scuola di Portici, nella quale, oltre alle scienze agrologiche, s'insegnano, con ogni cura, la tecnica e le nuove buone pratiche agrarie.

Solo perchè non del tutto conforme a verità, io ho creduto mio debito rettificare il giudizio dell'onorevole relatore.

CAVASOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA, *relatore*. L'Istituto è impiantato per questo, ha un insegnamento superiore, come dice lo stesso suo titolo, e possono venir fuori degli scienziati. Ciò non vuol dire che possa fare anche dei coltivatori pratici. Non faccio mica una colpa all'Istituto, se dico che darei ai suoi licenziati delle cattedre e non farei loro coltivare l'orto.

DI MARZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO. Non è esatto, no, che la scuola di Portici faccia solo degli scienziati, non degli agronomi: i buoni direttori delle scuole speciali, che ci vennero e che ci vengono di là, non han fatto nè fanno delle semplici astrazioni

o della scienza pura, ma insegnano le sane pratiche agrarie, confortate dai precetti scientifici e dagli esempi di opportuni esperimenti. Io difendo l'Istituto superiore di Portici, perchè merita una parola di lode, perchè mi preme che il suo prestigio sia tenuto alto. Chè se nell'Italia meridionale non si sono ancora largamente diffuse le cattedre ambulanti, i consorzi e le cooperative agrarie, ciò non è colpa della poca o monca opera della scuola di Portici: è colpa, se mai, del tempo. Del resto, da quando le cattedre, i consorzi e le cooperative hanno vita in Italia? Nelle stesse provincie della valle del Po, da un decennio appena... A noi quindi deve bastare il conforto, che anche laggiù, nel Mezzogiorno, è vivo il movimento per la diffusione di cotesti istituti, e che quelli che già esistono, tutti egregiamente funzionano, perchè diretti da egregi agronomi, provenienti dalla scuola di Portici. Questa, onestamente, la verità delle cose!

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, l'art. 32 si intenderà approvato.

(Approvato).

### Art. 33.

Nei Comuni dove saranno le cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere alloggiati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e si potrà fare a meno dei campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

A ciascun podere dimostrativo saranno anche annesse stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina.

La prima costituzione di tali stazioni sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio (n. 3 e 4 tabella A); la successiva manutenzione od il rifornimento dei fattori sarà a carico della Cassa provinciale agraria.

Le rendite o le perdite eventuali annuali dell'esercizio del podere saranno attribuite alla Cassa provinciale agraria.

Le retribuzioni del professore dirigente, degli assistenti delle cattedre ambulanti e dei sorveglianti esperti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ed alle

loro attribuzioni, come al funzionamento dei poteri dimostrativi, sarà provveduto con regolamento.

(Approvato).

#### Art. 34.

Ai proprietari delle case coloniche, che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge, oltre all'esenzione dell'imposta di cui all'art. 79, potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio come alla tabella A n. 6, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto, per incarico del commissario civile, da uno dei professori od assistenti delle cattedre ambulanti e da un ingegnere del Genio civile.

In ogni caso, il premio di costruzione non sarà superiore alle lire mille.

La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dall'accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo, per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione dei fabbricati, saranno stabilite nel regolamento.

Le case coloniche dovranno costruirsi secondo tipi approvati dal Consiglio del Commissariato, intesi i titolari delle cattedre ambulanti di agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 35.

Con la somma riportata al n. 5 della tabella A, saranno stabiliti premi in danaro o in natura per i seguenti oggetti:

a) formazione di poderi di estensione sufficiente a dar lavoro ad una famiglia di agricoltori, che intendano di coltivarli per conto diretto, o con contratto a mezzadria;

b) incoraggiamenti ai piccoli proprietari, agli agenti di campagna ed ai coloni, che più

si distingueranno nella coltivazione dei terreni e delle piante e nell'allevamento degli animali;

c) costruzione di strade rurali, prosciugamento di terreni acquitrinosi con fossi aperti, fognature, piccole colmate ed allacciamento di sorgenti;

d) dotazione di acqua potabile nei fondi da colonizzare, a mezzo di pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche di cisterne razionali;

e) buon governo agrario delle acque nei terreni in declivio, con opere e lavori intesi a evitare i dilavamenti, le corrosioni e gli smottamenti;

f) impianto di avvicendamenti razionali con prati artificiali di leguminose e miglioramento dei pascoli e del bestiame;

g) impianto di oliveti, frutteti e gelseti, ed innesti di perastri ed olivastri;

h) impianto di stabilimenti per la confezione regolare e la esportazione di frutta secche e di prodotti alimentari, vegetali ed animali, conservati in scatole.

(Approvato).

#### Art. 36.

È autorizzata la spesa annua di L. 10,000 per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario contemplate dai titoli I e II. (N. 14, tabella A).

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Rimboschimenti e conservazione dei boschi.

#### Art. 37.

Durante il periodo del Commissariato civile, nella provincia di Basilicata sono ad esso deferite le attribuzioni del Comitato forestale provinciale, ferma rimanendo la disposizione del primo capoverso dell'art. 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, serie 2ª.

(Approvato).

#### Art. 38.

A norma della presente legge sarà proposto il vincolo forestale su tutti i terreni che hanno bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o che, comunque, interessa di rimboscare per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento delle condizioni dei luoghi ove occorra, dalla ispezione forestale di Potenza, entro il primo anno dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte al Commissariato civile per la definitiva decisione, e quindi riportate in apposito elenco.

(Approvato).

#### Art. 39.

Reso così definitivo l'elenco saranno tracciati, a cura dell'Ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1:10,000, ed a cura del Commissariato verrà trasmessa ad ogni comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

La sorveglianza dei terreni anzidetta sarà affidata a un corpo di guardie forestali che dipenderà direttamente dall'ispettore forestale e dal Commissariato civile.

Gli attuali agenti potranno far parte del nuovo corpo quando posseggano i requisiti richiesti dal regolamento.

I contributi della provincia e dei comuni stabiliti dalla legge forestale vigente per il mantenimento delle guardie forestali non potranno essere aumentati e saranno versati nella Cassa del Commissariato per il mantenimento del nuovo corpo.

(Approvato).

#### Art. 40.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda al commissario civile che farà accertare dall'Ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà il consenso

scritto del commissario civile, il quale, tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che reputerà necessarie.

(Approvato).

#### Art. 41.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda al Commissariato, il quale, udito il parere della Ispezione forestale, potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare il buon regime delle acque meteoriche e la stabilità del suolo, a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione del Commissariato non sarà esecutiva che dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 42.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagli incendi, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª).

(Approvato).

#### Art. 43.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria, di cui al successivo art. 78, sono stabiliti i premi seguenti:

Fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopralluogo dell'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminazione.

Fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.



Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente il commissario civile stabilirà la somma complessiva per i detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 15 della tabella A.

L'Amministrazione somministrerà gratuitamente semi e piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria di cui all'articolo 78, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'Ispezione forestale. La decadenza sarà pronunciata dal commissario civile su proposta dell'Ispezione forestale.

(Approvato).

#### Art. 44.

Ai fini del rimboscimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, è demandata al Commissariato civile, sotto la dipendenza del Ministero d'agricoltura, la facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate con la tabella A, n. 15.

(Approvato).

#### Art. 45.

Colla somma annuale stabilita al n. 15 dell'allegata tabella A, il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboscimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, che fossero compresi nella zona vincolata. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione delle case di guardia, delle siepi o delle stradelle che fossero necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni rimbosciti a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte,

fin dall'inizio dei lavori di rimboscimento, delle foreste demaniali inalienabili. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della Cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e provinciali; e a vantaggio dei Monti frumentari, per i beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita, percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla.

A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio, provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

(Approvato).

### TITOLO IV.

#### Opere pubbliche.

##### SEZIONE I. — Sistemazione idraulica.

#### Art. 46.

È autorizzata la spesa di lire 21,600,000 (n. 1 tabella F) per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua della Basilicata comprese le opere di rimboscimento e rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime.

La detta spesa sarà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia.

Le amministrazioni e i privati che ritrarranno vantaggio dai detti lavori, saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

(Approvato).

#### Art. 47.

L'approvazione dei progetti dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

In caso di espropriazione l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all'art. 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382 sulla Sardegna.

Il reddito imponibile che dovrà servire di base al computo relativo, sarà quello portato dal catasto attuale.

(Approvato).

## Art. 48.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge, saranno classificate in seconda categoria agli effetti della vigente legge sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

## Art. 49.

Per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Basilicata in virtù della legge 7 luglio 1902, n. 333, i contributi fissati dall'art. 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195, sono così modificati:

Sette decimi a carico dello Stato;

Un decimo a carico della provincia;

Due decimi a carico dei proprietari interessati.

(Approvato).

## Art. 50.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente la derivazione da tutti i corsi di acque pubbliche della Basilicata.

La gratuità della concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico, coi privilegi della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare o un compenso pecuniario o una quantità di energia, commisurata alla utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario, sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi, nei quali il concessionario non dia principio, entro un determinato periodo di tempo, tanto alla costruzione quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore della provincia di Basilicata (N. 285 - *Seguito*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 54,043 75 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-903 concernenti le spese facoltative (N. 281);

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 26,509 23 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 289),

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 338,429 43 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 295);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 296);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,143,707 84 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti le spese facoltative (N. 309);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 190,515 45 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 310);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capi-

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1904

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 311);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 312);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 11,035 19 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 297);

Convenzione fra il Regio Governo ed il municipio di Parma per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di riserva » in quella città (N. 318).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziate per la stampa il 2 aprile 1904 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche